

## **Informativa lavoratrici madri**

Al fine di consentire l'attivazione delle procedure contemplate dalla normativa è necessario che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, informino il Dirigente Scolastico della loro situazione, mediante esibizione di certificazione medica.

A seguito di tale comunicazione il Dirigente Scolastico procederà all'informazione delle lavoratrici interessate relativamente alla normativa vigente e alla valutazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro effettuata e alle misure di prevenzione protezione adottate.

Procederà quindi alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in relazione ai casi specifici, con particolare riguardo ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici ed ai processi o condizioni di lavoro.

Nel caso in cui i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute, verranno adottate misure per evitare l'esposizione del rischio, anche modificando le condizioni o l'orario di lavoro; qualora le modificazioni di condizioni o di orario non siano possibili, verrà inviata apposita comunicazione al Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro.

## **Procedura**

Lo scopo della presente procedura è di garantire la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti.

Le lavoratrici informano il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza non appena viene accertato mediante certificato medico. Le lavoratrici, successivamente alla comunicazione, non dovranno esporsi a lavori di:

1. trasporto e sollevamento di pesi;
2. lavori faticosi ed insalubri

Durante il periodo per il quale è previsto il divieto, in caso di necessità la gestante sarà addetta ad altre mansioni oppure, qualora non ci fosse la possibilità di attività alternative, il Servizio Ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio potrebbe disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo corrispondente.

Il datore di lavoro, valutati i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa provvede a non adibire le lavoratrici stesse ad attività che prevedano:

1. trasporto e sollevamento pesi, sia a braccia e a spalle, sia con carrelli a ruote, compreso il carico e scarico dei materiali ed ogni altra operazione connessa;
2. obbligo delle visite mediche preventive e periodiche (durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto);
3. lavori che comportino una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro);
4. utilizzo di macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni (durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro);
5. lavorazioni comportanti la preparazione o l'impiego di prodotti o sostanze in soluzione con: toluolo, xilolo, trementina, cloro e nitrometano, dicloroetano, dicloroetilene,

tricloroetilene, tetracloroetilene, chetoni alcool metilico, formiato di metile, formiato di etile, acetato di metile, acetato di propile, acetato di butile, acetato di isobutile, acetato di amile, acetato di esile secondario, metilcicloesanol, diossano, nitro etano.

Il datore di lavoro provvede ad eliminare i rischi, prioritariamente quelli di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici ed adotta le misure necessarie affinché l'esposizione sia evitata, modificandone temporaneamente l'orario e le condizioni di lavoro se necessario.

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, visite mediche specialistiche, nel caso in cui queste debbano essere eseguite durante l'orario di lavoro. Per la fruizione dei permessi appena menzionati, le lavoratrici, dovranno presentare al datore di lavoro apposita istanza e successivamente la documentazione attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

E' vietato adibire al lavoro le donne: durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; nel caso in cui il parto avvenga oltre tale data per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto.